



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **FORLÌ**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CAMPANILE	PIETRO	Presidente
☐	ARDIGO'	LUCIO	Relatore
☐	FOIERA	PATRIZIA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 170/2017
depositato il 08/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF01H200073 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF01H200073 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF01H200073 IRPEF-ALTRO 2011
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FORLÌ-CESENA
CORSO MAZZINI 17 47021

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

LUNELLI ROBERTO
VIA MANTICA, 28 33100 UDINE UD

difeso da:

SANTARELLI FRANCO
CORSO UBALDO COMANDINI 67 INT 1 33100 UDINE UD

- sul ricorso n. 171/2017
depositato il 08/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF01H200071 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF01H200071 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF01H200071 IRPEF-ALTRO 2011
contro:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 170/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/02/2018 ore 09:00

N°

89

PRONUNCIATA IL:

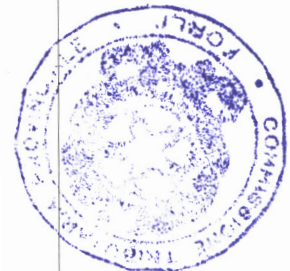
19 FEB. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 APR. 2018

Il Segretario

Elonio Rombu





(segue)

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FORLI'-CESENA
CORSO MAZZINI 17 47021

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

LUNELLI ROBERTO
VIA MANTICA 28 33100 UDINE UD

difeso da:

SANTARELLI FRANCO
VIA MANTICA 28 33100 UDINE UD

SEZIONE

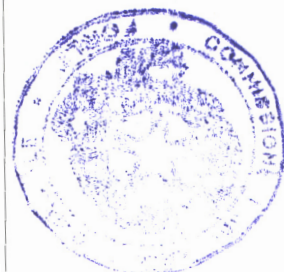
N° 1

REG.GENERALE

N° 170/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/02/2018 ore 09:00



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due ricorsi depositati in data 8/05/2017 nell'ambito delle cause riunite n. 170 e 171 del 2017 e impugnavano gli avvisi di accertamento nn. THF01H200073 e n. THF01H200071 (entrambi notificati in data 07/02/2017) con i quali l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì-Cesena – riqualificando come distribuzione indiretta di utili non tassati ex art. 47 del TUIR gli atti di cessione intervenuti in data 05/12/2011 e 14/09/2012 con i quali e sua moglie avevano cedevano le quote della società “ nella misura dell'85% complessivo, alla società “ (quote precedentemente rivalutate con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 4%, con conseguente mancata generazione di plusvalenza tassabile) – aveva assoggettato a tassazione Irpef con aliquota ordinaria e le relative addizionali le somme rispettivamente di Euro 159.872,00 (pari al 49,72% della somma di 321.544,95) percepita dalla nonché di Euro 162.121,00 (pari al 49,72% della somma di 326.067,43) percepita dal come corrispettivo per la cessione delle quote della SNC alla SRL .

In particolare secondo l'Ufficio nel caso di specie si sarebbe realizzata una ipotesi di elusione fiscale prevista dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000 n.212 in quanto con il passaggio alla delle partecipazioni della SNC e con la successiva scissione di fatto il controllo sarebbe rimasto sempre in capo alle medesime persone fisiche poiché la SRL era controllata da per il 45% e dalle persone fisiche per il restante 50% e risultando inoltre dagli atti che : la era partecipata sempre da (nella misura del 30%) e (nella misura del 20%) nonché dalla “ (nella misura del 50%) ; a sua volta la fosse partecipata per il 92,35% dalla stessa e per il 7,65% da e , dal 14/09/2012, dalle sole persone fisiche e allorquando la aveva ceduto loro le quote nella società ; successivamente, con atto del 29/05/2014, la società si era scissa con assegnazione del proprio patrimonio alla

Di diverso avviso i ricorrenti che nei loro atti , nel sottolineare come in generale il contribuente disponga di assoluta libertà nella scelta tra i diversi regimi opzionali previsti dalla legge per come chiarito dal quarto comma dell'art. 10 bis , rilevavano come le operazioni incriminate fossero del tutto legittime in quanto finalizzate al riassetto organizzativo e funzionale del nonché alla razionalizzazione e semplificazione dei rapporti tra le predette compagini sociali

Avendo la circolazione delle partecipazioni societarie di cui è causa portato alla estinzione della ed al trasferimento del suo patrimonio, pressoché interamente alla e , in minima parte, alla (che ha inglobato parte del patrimonio della SNC con la conseguenza che ora le sue quote risultano possedute da per il 45% , da per il 27,50% e da per il 27,50%) mentre la ha inglobato parte del patrimonio della SNC e le sue partecipazioni risultano ora possedute da per il 28% , da per il 36% e da per il restante 36% .

Con l'ulteriore precisazione che , avendo i coniugi e già posto a tassazione l'intero *capital gain* delle proprie partecipazioni versando l'imposta sostitutiva prevista dalla legge , difetterebbe l'indebito risparmio di imposta pure dedotto dalla Amministrazione Finanziaria .

Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'Agenzia ribadiva la fondatezza degli accertamenti compiuti rilevando che le operazioni societarie di cui è causa , prive di valide ragioni economiche , fossero esclusivamente finalizzate a fare di conseguire un significativo vantaggio fiscale a beneficio dei coniugi in quanto : il trasferimento della quota di partecipazione nella alla poteva essere raggiunto anche tramite l'acquisto da parte di tale

PA

ultima società delle quote di partecipazione della _____ dalla _____ (così come avvenuto nel settembre 2012 da parte dei due soci persone fisiche) : operazione quest'ultima che avrebbe permesso alla _____ di corrispondere un prezzo di gran lunga inferiore (€ 540.000,00 invece di € 3.400.000,00 per l'acquisto delle quote della _____ per arrivare ad ottenere il medesimo risultato a seguito della successiva scissione ; le parti avrebbero potuto procedere alla sola scissione totale della _____ alla _____ e alla _____ ; la cessione dei rami di azienda (certamente più onerosa anche in termini di tassazione indiretta) avrebbe consentito alla _____ di riallocare gli *asset* aziendali e la sua successiva liquidazione avrebbe consentito alle persone fisiche di ottenere un flusso finanziario che, tuttavia, sarebbe pervenuto a queste ultime quali proventi derivanti dalla liquidazione della società e, in quanto redditi di capitale, non avrebbe beneficiato della tassazione sostitutiva.

Così sintetizzata la presente vicenda processuale , ritiene l'Ufficio che i ricorsi riuniti meritino integrale accoglimento .

In punto di diritto va osservato che in materia tributaria costituisca condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, incombendo sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale ; non operando invece il divieto di tali operazioni qualora esse possano spiegarsi con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, (Cass. 6 - 5, Ordinanza n. 9610 del 13/04/2017 Rv. 643956 - 01) .

Nel caso di specie risulta allora decisivo che se da una parte l'Agenzia delle Entrate non abbia potuto fornire chiari elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso , dall'altra i ricorrenti abbiano documentalmente comprovato l'assoluta legittimità sotto il profilo fiscale della loro condotta.

In primo luogo va detto che le operazioni di cessione contestate risultino congruamente motivate con la concreta esigenza di riassetto organizzativo e funzionale del gruppo ben evidenziata nel "Progetto di scissione totale della società "

a favore delle beneficiarie società _____ e S.R.L " (all. 5 al ricorso) redatto ai sensi dell'art. 2506 bis cc. in cui nelle premesse si ha modo di leggere : *" ...nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione funzionale e strutturale del Gruppo societario cui le parti interessate dalla presente operazione fanno parte, è stato valutato che il mantenimento della _____ come autonomo soggetto non risponde più a logiche di organico funzionamento della propria struttura societaria, anche in un 'ottica di semplificazione di adempimenti amministrativi, societari e fiscali e di conseguente risparmio di costi che si sta dando corso alle altre operazioni straordinarie necessarie per l'esecuzione della già citata riorganizzazione societaria, tesa a strutturare un gruppo societario costituito da società la cui mission risulti chiara e ben definita, evitando duplicazioni di attività tra le diverse strutture societarie e si incentivi una focalizzazione all'interno delle singole società dei rispettivi core business al fine di massimizzare le possibilità reddituali derivanti da una maggior specializzazione divisionale..."*.

Disponendo testualmente l'art. 10-bis comma 3 della L. 212/2000 che *"non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa"*.

In secondo luogo per attuare la circolazione delle partecipazioni di cui è causa i ricorrenti non hanno manipolato e/o alterato alcuno schema negoziale tipico, essendosi verificati nell'ordine : la rivalutazione delle quote della _____ da parte di _____ e _____ ; la cessione alla _____ di parte delle quote della _____ possedute dalle persone fisiche posta in essere in data 05/12/2011 ; la cessione alla _____ di (ulteriore) parte delle quote della _____

A

possedute dalle persone fisiche posta in essere in data 14/09/2012 ; la cessione alle persone fisiche della totalità delle quote sociali della detenute dalla in data 14/09/2012 ; infine la scissione totale del patrimonio della società assegnato alle società e in data 29/05/2014 ; aumenti di capitale della per *riequilibrare* le partecipazioni fra i soci)

Infine nelle operazioni di cessione non risulta esservi verificato alcun “indebito risparmio di imposta”, dal momento che i soci avevano già assoggettato a tassazione l'intero capital *gain presente* nelle proprie partecipazioni utilizzando l'istituto legittimo della rivalutazione delle partecipazioni a mezzo imposta sostitutiva ; costituendo l'utilizzo della soluzione fiscalmente meno onerosa nell'ambito di un'articolata operazione di riassetto societario un legittimo risparmio d'imposta .

Disponendo in generale il contribuente di assoluta libertà nella scelta tra i diversi regimi opzionali previsti dalla legge per come ribadito dal quarto comma dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000 n.212

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche prospettate dalle parti

PQM

Accoglie i ricorsi riuniti .

Spese compensate .

Forlì , 19/02/2018

IL RELATORE

(Lucio ARDIGO')



IL PRESIDENTE

(Pietro CAMPANILE)